

La cessazione della curatela

I casi di cessazione della curatela
e adempimenti

Cessazione della curatela

- Accettazione dell'eredità
- Venir meno dei beni successori
- Rinuncia all'eredità da parte dei chiamati (leggitimi o testamentari)
- Prescrizione del diritto ad accettare
- Accertata mancanza di eredi
- Viene accertato che uno dei chiamati è nel possesso dei beni

Cessazione della curatela

- **Art. 532 - Cessazione della curatela per accettazione dell'eredità.**

Il curatore cessa dalle sue funzioni quando l'eredità è stata accettata.

La giacenza cessa, in primo luogo, quando l'eredità viene accettata da uno dei chiamati entro il 6° grado.

Poiché il termine per rinunciare o accettare l'eredità è di 10 anni dall'apertura della successione, il legislatore ha introdotto l'art. 481 c.c.

- **Art. 481 - Fissazione di un termine per l'accettazione**

Chiunque vi ha interesse può chiedere che l'autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia all'eredità.

Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare .

Termine di decadenza

- **Adempimenti del curatore**

- Atto di accettazione autenticata e registrata
- Atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva
- Verifiche (la presentazione della dichiarazione di successione non costituisce accettazione dell'eredità)

Cessazione della curatela

- La curatela cessa quando vengono meno i beni successori
- Esaurimento attivo ereditario a seguito di pagamenti effettuati a favore dei creditori e dei legati
- Viene meno la funzione del curatore in quanto non vi sono beni da conservare e amministrare

Cessazione della curatela

- **I chiamati all'eredità (legittimi o testamentari) rinunciano all'eredità**

- Per loro iniziativa
- Ai sensi dell'articolo 481 cc

Art. 481 - Fissazione di un termine per l'accettazione.

- Chiunque vi ha interesse può chiedere che l'autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia all'eredità. **Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare .**

Art. 525 - Revoca della rinunzia.

- Fino a che il diritto di accettare l'eredità non è prescritto contro i chiamati che vi hanno rinunciato, questi possono sempre accettarla, se non è già stata acquistata da altro dei chiamati, senza pregiudizio delle ragioni acquistate da terzi sopra i beni dell'eredità.

L'eredità è devoluta allo stato

Art. 586 - Acquisto dei beni da parte dello Stato.

In mancanza di altri successibili, l'eredità è devoluta allo Stato. L'acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinunzia.

Lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati .

- **Adempimenti per la devoluzione e cessazione della curatela**

Cessazione della curatela

- **Art. 480 - Prescrizione.**

Il diritto di accettare l'eredità si prescrive in dieci anni.

Il termine decorre dal giorno dell'apertura della successione e, in caso d'istituzione condizionale, dal giorno in cui si verifica la condizione [c.c. [633](#), [1353](#)]. In caso di accertamento giudiziale della filiazione il termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta la filiazione stessa.

Il termine non corre per i chiamati ulteriori [c.c. [674](#)], se vi è stata accettazione da parte di precedenti chiamati e successivamente il loro acquisto ereditario è venuto meno.

Prescritto il diritto di accettare l'eredità, quest'ultima è devoluta allo stato

Cessazione della curatela

- Accertamento della mancanza di chiamati entro il 6° grado e di eredi testamentari
- In questo caso si è in presenza non più di **eredità giacente**, ma di **eredità vacante**, di conseguenza l'eredità spetta allo Stato.

Cessazione della curatela

- Quando si accerta che uno dei chiamati è nel possesso dei beni
- **Art. 485 - Chiamato all'eredità che è nel possesso di beni.**
- Il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal tribunale del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi.
- **Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice.**
- Compiuto l'inventario, il chiamato che non abbia ancora fatto la dichiarazione a norma dell'[articolo 484](#) ha un termine di quaranta giorni da quello del compimento dell'inventario medesimo, per deliberare se accetta o rinunzia all'eredità. **Trascorso questo termine senza che abbia deliberato, è considerato erede puro e semplice.**

Cessazione della curatela

- In sintesi, la cessazione della curatela presuppone:
- A) devoluzione eredità agli eredi/chiamati
- B) devoluzione eredità allo stato
- C) mancanza / venir meno beni successori

Cessazione della curatela

- Deposito del rendiconto
- Approvazione
- Liquidazione compenso
- Istanza per Devoluzione dei beni
- Consegna dei beni - verbale
- Relazione finale
- Istanza di chiusura

Cessazione della curatela

- Risultati dell'indagine statistica
- Temi:
 - La prassi adottata in tema di ricerca dei chiamati all'eredità, ex art. 485 c.c
 - La prassi adottata circa la determinazione del termine per l'accettazione dell'eredità, ex art. 481 c.c. e 749 c.p.c.;
 - La pubblicazione in G.U. del provvedimento di chiusura della procedura